Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Venerdì 9 Febbraio — NUMERO 34

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **19** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 delle legge 30 marzo 1893 n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere;

Uditi il Consiglio delle miniere ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento ed annesso allegato, contenenti le norme per l'esecuzione di detta legge, visti d'ordine Nostro, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI

REGOLAMENTO

Art. 1.

Il verbale di cui all'articolo 1 della legge deve compilarsi avanti il sindaco dagli attuali esercenti nel termine di giorni 30 a datare dalla pubblicazione del presente regolamento, e, in caso di nuovo esercizio, a datare dal giorno dell'apertura dell'esercizio stesso.

Gli esercenti dovranno dichiarare se i lavori sono a cielo aperto o sotterranei.

A cura del sindaco deve essere inviata all'ufficio delle miniere, entro otto giorni, una copia del verbale e devono pure allo stesso ufficio essere notificati nel detto termine i mutamenti denunciati in esecuzione dell'articolo 1 della legge.

Art. 2.

Il piano ed i profili da tenersi da ogni esercente di miniera o cava sotterranea devono indicare la natura e, per quanto sia possibile, l'andamento dei giacimenti minerali e dei terreni attraversati, i pozzi, le guardie e gli altri lavori sotterranei, tutte le case di abitazione e le altre costruzioni e le vie esistenti alla superficie sovrastanti ai lavori o in prossimità e quanto altro è necessario per giudicare della sicurezza.

I piani ed i profili devono essere firmati dall'esercente e da colui che li ha redatti.

Art. 3.

Il piano e i profili sono redatti alla scala di 1: 500.

Per le miniere o cave con lavori molto estesi, il piano può essere redatto in una scala minore, non mai inferiore di 1 : 2000.

In questi casi però devono tenersi piani speciali e profili dei singoli cantieri di lavoro alla scala di 1:500.

L'autorizzazione per adottare scale minori di 1:500 è data dal prefetto a richiesta dell'interessato, su parere favorevole dell'ufficio delle miniere.

Entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, l'ingegnere delle miniere trasmette al prefetto l'elenco delle miniere e cave sotterranee per le quali riconosca necessaria la presentazione del piano, ed il prefetto prescrive a ciascun esercente di queste miniere e cave un termine non maggiore di quattro mesi, entro il quale il piano deve essere presentato.

Per le miniere e cave con lavori sotterranei poco estesi, il prefetto, udito l'ingegnere delle miniere, può accordare un termine maggiore.

Art. 4.

I piani e i profili di cui all'art. 2 debbono essere tenuti al corrente annualmente ed entro il mese di marzo l'esercente deve scambiare la copia che tiene, dopo averla messa al corrente dei lavori eseguiti nell'anno precedente, contro quella che sta presso l'ufficio delle miniere.

Ove questo non riconosca sufficiente esattezza e chiarezza, o giudichi necessaria la presentazione di altri profili, ne riferisce al prefetto, proponendo gli opportuni provvedimenti. Il prefetto invita l'esercente a regolarizzare o completare, secondo i casi, entro un congruo termine, il piano ed i profili, e trasmetterli all'ufficio delle miniere.

Art. 5.

Nel piano e nei profili esistenti presso la Direzione debbono inoltre essere segnati, anche solo schematicamente ed a matita, entro il termine non maggiore di un mese, i lavori o le parti di lavoro da cui sia cangiato notevolmente lo stato dei luoghi. Queste indicazioni debbono mostrare con molta approssimazione lo andamento dei lavori.

Art. 6.

Gli uffici minerari, entro 10 giorni dalla scadenza dei singoli termini, di cui all'art. 4, riferiscono al prefetto i nomi di coloro che non non si sono uniformati alle prescrizioni. Il prefetto ordina la formazione, di ufficio, del piano e dei profili. La spesa relativa è a carico dell'esercente.

Lo stesso procedimento sarà seguito in caso che i piani non sieno tenuti al corrente in conformità a quanto è disposto agli articoli 4 e 5.

La nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 7.

Gli uffici delle miniere conservano i piani ed i profili nei propri archivi e non possono renderli ostensibili se non ai proprietari od esercenti o ai loro mandatari regolarmente autorizzati.

Art. 8.

In caso di abbandono di una miniera o cava, l'esercente deve presentare all'ufficio minerario la copia del piano e dei profili, messa al corrente fino al momento dell'abbandono, ritirando quella che esiste nell'ufficio stesso.

Ove l'esercente non ottemperi a questo obbligo, il prefetto ordina il completamento d'ufficio del piano esistente presso l'ingegnere delle miniere ed a spese dell'esercente medesimo.

I piani e i profili delle miniere o cave abbandonate sono conservati negli archivi degli uffici minerari, con un cenno descrittivo delle fasi per le quali passò la lavorazione di esse e coll'indicazione del motivo dell'abbandono.

I piani delle miniere abbandonate, nelle provincie ove esse appartengono al proprietario del suolo, ed i piani delle cave abbandonate, possono in ogni tempo essere esaminati dal proprietario. I piani delle miniere per le quali sia stata accettata la rinuncia o delle quali sia stata pronunciata la revoca per abbandono dei lavori, possono essere esaminati da chiunque ne faccia domanda all'ufficio delle miniere. Potrà anche esserne rilasciata copia a spese del richiedente.

Art. 9.

Ogni coltivazione sotterranea deve avere almeno due uscite allo esterno, distinte ed accessibili entrambe in ogni tempo agli operai occupati nei diversi cantieri della miniera. Si può fare eccezione a questa norma generale:

a) nel caso del cominciamento di nuovi lavori in una miniera, sino a che sieno fatte le comunicazioni fra le due uscite;

b) nei lavori di ricerca e di preparazione dei cantieri e nelle piccole coltivazioni, quando però non vi siano occupati più di 20 operai;

c) quando per circostanze speciali se ne ottenga la dispensa dal prefetto, il quale può rilasciarla su parere favorevole dell'ingegnere delle miniere;

d) quando per miniere o cave vicine, di poca estensione, aventi ciascuna una sola via d'uscita, sia intervenuta una convenzione tra gli esercenti per la regolare ventilazione comune e per il passaggio degli operai nei casi di pericolo, e di tale convenzione sia stato preso atto dal prefetto, udito l'ingegnere delle miniere.

Art. 10.

I pozzi, le gallerie e gli scavi in genere debbono essere solidamente armati o rivestiti quando la natura delle roccie lo richieda.

Nelle coltivazioni per pilastri, quando i lavori siano fatti in istrati separati o a differenti livelli anche nello stesso strato, i diaframmi tra i lavori rispettivi dei diversi strati o dei diversi livelli, dovranno avere il necessario spessore e i pilastri rispettivi debbono essere lasciati in corrispondenza gli uni agli altri sulle linee di massima pendenza o sulle medesime verticali.

Art. 11.

Le fronti di taglio nelle escavazioni a cielo aperto non devono, in generale, tenersi a strapiombo. Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendono lo strapiombo inevitabile, il prefetto, a proposta dell'ingegnere delle miniere, può ordinare che esse siano tagliate a gradini. La disposizione a gradini sarà pure adottata quando per la soverchia altezza, o per la natura della roccia, la fronte di taglio fosse ritenuta mal sicura.

Art. 12.

Nelle cave di marmo delle Alpi Apuane saranno osservate le seguenti norme speciali, oltre quelle generali contenute nel presente regolamento:

a) Ogni cava deve avere il proprio piazzale al quale deve far capo un sicuro sentiero d'accesso; per le cave poste in località ripidissime, il prefetto, udito l'ingegnere delle miniere, può concedere all'esercente un congruo tempo per ottemperare a tali disposizioni;

b) È vietato l'abbrivio dei massi di qualunque natura, ed è solo permesso di gettare dai piazzali i detriti di volume inferiore ad un quarantesimo di metro cubo, previe le debite precauzioni. In caso eccezionale può il prefetto, udito l'ingegnere delle miniere, permettere l'abbrivio, sotto l'osservanza di speciali cautele per renderlo innocuo;

c) Il trasporto di massi per mezzo di *lizze* è vietato su strade aventi pendenza superiore al cento per cento (angolo di 45°) senza una speciale licenza del prefetto, sull'avviso dell'ingegnere delle miniere. Ogni carico dovrà sempre essere assicurato almeno a due canapi, quindi ne occorreranno almeno tre per la manovra. Le strade di lizza e il materiale relativo dovranno tenersi in buono stato dai coltivatori di quelle cave che si servono delle strade stesse o dalle imprese che esercitano per conto dei coltivatori simile operazione, ed a cura dei suddetti esse saranno tenute inoltre sempre libere al transito, essendo loro obbligo di farne immediatamente rimuovere i massi che eventualmente potessero restarvi giacenti. Ove questi massi appartenessero a cave diverse da quelle a cui serve la strada di lizza, sarà obbligato a far rimuovere l'ingombro l'esercente della cava o l'impresario di lizzatura, che lo avrà provocato. Le imprese di lizza-

tura e di trasporto dei marmi dalle cave ai piazzali di deposito, dovranno fare una dichiarazione avanti al sindaco analoga a quella prescritta dall'art. 1 del presente regolamento;

d) Tutte le cave in esercizio dovranno essere mantenute superiormente sgombre dai detriti provenienti da anteriori escavazioni e che a parere dell'ingegnere delle miniere possono presentare pericolo per le sottostanti lavorazioni.

Nessun operaio potrà lavorare isolatamente nelle cave di marmo o nei ravaneti senza la direzione del capocava o del sorvegliante.

Art. 13.

Quando una miniera o cava sotterranea viene abbandonata, il proprietario o l'esercente è tenuto a far chiudere le aperture dei pozzi e delle gallerie, in modo da prevenire qualunque disgrazia.

Nelle miniere in esercizio devono ugualmente chiudersi gli accessi dei cantieri sotterranei abbondonati.

Quando l'esercente o il proprietario non fanno questi lavori, il prefetto ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 14.

L'ingenere delle miniere, nel visitare una miniera, cava o torbiera esamina se i lavori vi siano condotti in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento; se le gallerie, i pozzi ed ogni cantiere sieno solidamente armati a seconda del bisogno; se i pilastri abbiano dimensioni sufficienti ad impedire la caduta del tetto; se la coltivazione venga fatta con tutte le cautele suggerite dall'arte per prevenire i pericoli.

Nel caso ch'egli riscontri un pericolo qualsiasi per la sicurezza dei lavori o per la salute degli operai, deve subito suggerire all'esercente od al personale dirigente i provvedimenti da adottarsi.

Qualora l'esercente od il personale dirigente li accetti, viene redatto un processo verbale in duplice esemplare, di cui uno è tenuto dall'ingegnere.

Di questo atto, firmato dall'esercente od in sua mancanza, dal personale dirigente, e dall'ingegnere, è dato avviso al prefetto.

Nel tempo che creda opportuno l'ingegnere ritornerà alla miniera per accertarsi se i provvedimenti suggeriti abbiano avuto esecuzione. In caso contrario, propone al prefetto i provvedimenti necessari.

Art. 15.

Quando l'esercente od, in sua mancanza, il personale dirigente non convengono circa i provvedimenti di sicurezza suggeriti dall'ingegnere, questi li invita ad esporre le loro ragioni, redigendo un apposito processo verbale, e ne riferisce al prefetto, proponendo i provvedimenti opportuni, i quali vengono prescritti con decreto nel quale è anche prefisso il termine per l'esecuzione dei lavori ordinati a scopo di sicurezza.

Spirato il detto termine, l'ingegnere ritorna alla miniera per accertarsi se il decreto ha avuto esecuzione. In caso contrario, stende il processo verbale di contravvenzione e fa le sue proposte al prefetto intorno all'applicazione dell'art. 14 della legge.

Art. 16.

L'ingegnere delle miniere deve avere speciale cura di accertarsi, nel caso che i lavori sieno mal condotti se ciò dipenda dall'imperizia, o dalla insufficienza, del personale dirigente o di quello sorvegliante.

Ove ne risulti la incapacità, o l'insufficienza, l'ingegnere delle miniere invita il proprietario od esercente ad affidare la direzione o la sorveglianza a personale idoneo o sufficiente.

Qualora l'esercente accetti e proponga altre persone che l'ingegnere riconosca idonee, se ne stende processo verbale in doppio esemplare, di cui uno è tenuto dall'ingegnere.

Quando al contrario l'esercente non convenga circa la necessità del cambiamento del personale, l'ingegnere ne fa rapporto al capo di ufficio, il quale dopo eseguita una visita in luogo, propone al prefetto i provvedimenti opportuni.

Art. 17.

Il prefetto, ricevute le proposte dell'ingegnere, qualora risulti la necessità di cambiare od aumentare il personale, assegna con decreto all'esercente un breve termine perchè affidi la direzione o sorveglianza a personale che sia riconosciuto idoneo o sufficiente dall'ingegnere delle miniere.

Decorso questo termine inutilmente, il prefetto provvede ai sensi dell'articolo 14 della legge.

Art. 18.

L'ingegnere delle miniere nella sua visita ha cura di osservare se gli scavi fatti dopo la promulgazione della legge, per estrazione di sostanze minerali o per ricerche, siano tenuti alle distanze di cui all'articolo 6 della legge medesima.

Ove rilevi che gli scavi siano a distanze minori senza regolare autorizzazione, egli ne redige processo verbale; in pari tempo ne riferisce al prefetto, proponendo o la sospensione dei lavori se ciò è necessario per la sicurezza, oppure d'invitare l'esercente a porsi in regola conformemente all'articolo susseguente.

Art. 19.

Chi vuole intraprendere scavi per estrazione o ricerca di sostanze minerali, per la perforazione di pozzi o per trivellamenti a distanze minori di quelle indicate all'articolo 6 della legge, deve farne domanda al prefetto, il quale, udito l'ingegnere delle miniere, ed ove lo creda anche quello del Genio civile, accorda o rifiuta il suo consenso.

Art. 20.

Quando l'ingegnere riconosca che gli scavi, anche tenuti alle distanze dell'articolo 6 della legge, possano arrecare pericolo alle abitazioni, luoghi cinti di muro, alle strade pubbliche ed ai corsi di acqua, canali, acquedotti e sorgenti, propone al prefetto quelle maggiori distanze che reputi necessarie.

Queste maggiori distanze possono essere prescritte anche su domanda degli interessati.

Il prefetto, ricevute le proposte dell'ingegnere delle miniere e sentito, ove la creda necessario, l'ufficio del Genio civile, prescrive con suo decreto i provvedimenti opportuni.

Art. 21.

Pei danni che eventualmente possono essere prodotti dai lavori, il prefetto, previo avviso dell'ufficio delle miniere ed occorrendo di quello del Genio civile, stabilisce d'ufficio in via provvisoria l'ammontare del deposito da farsi in denaro o in cartelle del debito pubblico presso una cassa dello Stato, fatto il quale si può dar principio ai lavori.

Art. 22.

Le materie esplosive non potranno portarsi dalla polveriera nei cantieri di lavoro che bene incartocciate, in canestri, in cassette o in fiaschette metalliche, tenendo separate le sostanze esplosive di differente natura e queste dalle miccie e dalle capsule.

Art. 23.

È vietato di tenere depositi di materie esplosive nei sotterranei di miniere o cave ove esistono minerali o gas infiammabili ed esplodenti.

In questi sotterranei di miniere o cave non può introdursi che la quantità di esplodente che dev'essere giornalmente impiegata.

Nelle altre miniere o cave sotterranee è permesso il deposito di sostanze, ma non mai in quantità superiore al consumo di una settimana; il quale limite però non s'intende applicabile ai depositi fatti in gallerie abbandonate di miniere metalliche, le quali non siano in comunicazione coi cantieri di lavorazione.

L'ambiente nel quale è fatto il deposito deve essere munito di porta con serratura, di cui la chiave deve essere sempre tenuta dal sorvegliante o da altro impiegato appositamente designato.

Il deposito dev'essere fatto in luogo da non compromettere i lavori di coltivazione in attività.

Art. 24.

L'ingegnere delle miniere, quando riconosce che in alcune miniere o cave l'uso delle mine può dar luogo ad accensioni od a scoppio di gas, ne riferisce al prefetto, il quale dovrà proibirlo in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere. Nei casi in cui alle dette miniere o cave è permesso l'uso delle mine, esso è subordinato alle seguenti prescrizioni, senza pregiudizio di quelle speciali, che il prefetto credesse di imporre nell'interesse della sicurezza:

1° di non impiegare per dar loro fuoco sostanze suscettibili di bruciare con fiamma;

2° di non fare esplodere la mina se non fra una muta e l'altra nelle ore in cui non hanno luogo i trasporti, ed in ogni caso dopo essersi inoltre assicurati che non vi sia pericolo probabile per gli operai, nè ci sia nell'ambiente gas o polvere di materiale facilmente infiammabile.

Art. 25.

Il caricamento delle mine non può farsi che con calcatoi di legno, di zinco o di rame; non si possono impiegare per il caricamento sostanze suscettibili di produrre scintille.

Art. 26.

Ogni mina mancata non può essere scaricata, nè può essere praticato un altro foro di mina a distanza minore di 20 centimetri da una mina mancata. Se occorre fare esplodere una mina mancata deve sovrapporvisi una seconda cartuccia.

Art. 27.

Nelle cave coltivate a cielo aperto, lo sparo delle mine non sarà fatto se non siano state prese le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone nei luoghi circostanti.

Art. 28.

Le mine a fornello, quelle a speco ed anche quelle cilindriche che eccedano le dimensioni ordinarie e sono destinate a produrre le così dette *varate*, cioè a staccare e lanciare una considerevole quantità di roccia non circoscritta da lavori preparatori destinati a regolare l'azione delle mine, non potranno essere praticate senza un permesso speciale del prefetto, il quale, udito l'ingegnere delle miniere, prescrive le cautele opportune.

Lo scoppio di tali mine o varate non potrà essere provocato se non dopo avviso dato in tempo al pubblico.

Art. 29.

Nei cantieri ove si sviluppano gas infiammabili od esplodenti non sono permesse che lampade di sicurezza. Queste lampade devono essere chiuse a chiave e restare depositate in apposito locale.

Al momento della discesa nei sotterranei le lampade sono consegnate agli operai, ben chiuse a chiave ed in buono stato. Accettata la lampada, ogni operaio ne diviene responsabile.

Ogni operaio al quale si guasti la lampada deve spegnerla subito. È proibito di aprire le lampade nei lavori sotterranei. Le lampade spente devono essere accese dai sorveglianti in un luogo esente da gas infiammabile od esplodente e richiuse a chiave.

Nei sotterranei ove si sviluppano gaz infiammabili od esplodenti è proibito di fumare, portare pipe, acciarini, fiammiferi o qualunque oggetto atto a far fuoco.

L'esercente dovrà curare nel miglior modo l'osservanza delle presenti disposizioni.

Art. 30.

Tutti i lavori sotterranei debbono essere convenientemente ventilati con correnti d'aria pura a tiraggio naturale od artificiale.

Art. 31.

Nelle miniere con sviluppo di gas infiammabile od esplodente ed in quelle ove il minerale è soggetto ad incendiarsi, debbono adottarsi tutte le disposizioni necessarie a rendere, per quanto è possibile, indipendente la ventilazione di ogni singolo cantiere. Le vie destinate all'entrata ed all'uscita dell'aria debbono essere divise da sufficiente spessezza di roccia tale da resistere alle esplosioni.

È inoltre obbligo degli esercenti di tenere in tali casi, nell'interno delle miniere, depositi di acqua e pompe portatili per spegnere rapidamente gli eventuali incendi.

Art. 32.

Le discenderie e i pozzi destinati all'entrata ed all'uscita degli operai ed al trasporto a spalla del minerale debbono essere sempre quelli di entrata d'aria esterna, e quando le miniere siano profonde e suscettibili d'incendio, devono avere una ventilazione indipendente da quella dei cantieri di lavoro.

Art. 33.

I pozzi principali e secondari, serventi al transito di operai, debbono munirsi di apposite scale. È permessa la circolazione senza scale nei soli fornelli.

Nei pozzi principali nei quali si fa mediante scale l'entrata e l'uscita degli operai per isquadre, è proibito agli operai di portare con sè gli utensili del lavoro. Questi debbono essere introdotti nel sotterraneo con altro mezzo o da operai speciali prima o dopo l'entrata delle squadre.

Art. 34.

Le gabbie di estrazione che servono anche alla discesa e alla salita degli operai debbono essere costruite in modo da evitare la caduta degli operai e da metterli al riparo dalle pietre o altri oggetti che potessero staccarsi dalle pareti del pozzo o che cadessero dalla superficie. Se si fa uso delle benne pel trasporto degli operai, queste, oltre ad essere guidate, saranno trattenute mediante catene di sicurezza e garantite da una copertura contro la caduta dei corpi pesanti

Art. 35.

La macchina d'estrazione deve essere munita d'un freno applicato all'albero delle bobine o dei tamburi, e disposto in modo che il macchinista possa manovrarlo con facilità senza mutar posto.

La posizione delle gabbie e delle benne nel pozzo deve essere indicata al conduttore della macchina di estrazione con segnali ottici od acustici, oppure con un apparecchio rappresentante il cammino delle gabbie nei pozzi; una soneria automatica darà avviso dell'arrivo alla superficie. Vi deve essere un sistema di segnali da darsi al macchinista per tutte le manovre necessarie al servizio.

Art. 36.

La Direzione dei lavori regolerà con speciali prescrizioni la discesa e l'ascesa degli operai in modo che ne sia garantito il buon ordine, ed avrà cura che i pozzi e gli apparecchi per l'entrata e l'uscita presentino costantemente le necessarie condizioni di sicurezza, facendo speciale attenzione a che le funi presentino la resistenza necessaria e siano in buono stato.

Art. 37.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento per le miniere cave e torbiere in esercizio, e per quelle di nuova istituzione dal giorno dell'apertura, gli uffici minerari presentano ai prefetti le proposte di prescrizioni da darsi agli esercenti di miniere, cave e torbiere, relative all'obbligo di tenere i medicamenti ed i mezzi di soccorso, ed un medico-chirurgo ove sia necessario per il numero degli operai occupati, o per la grande distanza dei centri abitati ove risieda un medico.

Art. 38.

Un solo medico-chirurgo può essere contemporaneamente addetto al servizio di più stabilimenti, quando siano ad una conveniente vicinanza.

Lo stipendio del medico-chirurgo è a carico degli esercenti nella proporzione da determinarsi dal prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, tenuto conto del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro situazione.

Art. 39.

Il prefetto, uditi l'ingegnere delle miniere ed il medico provinciale, prescrive con suo decreto ai singoli esercenti la natura e la quantità dei medicinali e dei mezzi di soccorso da tenersi costantemente, come pure gli apparecchi di salvataggio.

Qualora vi siano gruppi di miniere o cave che facciano capo ad un centro comune, l'ingegnere delle miniere farà al prefetto le proposte di locali e mezzi di soccorso comuni per tutto il gruppo. Il prefetto inviterà gl'interessati a riunirsi in consorzio per l'esecuzione di tali proposte. Qualora taluno di essi non consenta, il consorzio si farà fra gli altri, e ciascuno dei dissenzienti sarà obbligato a munirsi di tutto l'occorrente a termini di legge.

Art. 40.

Nel caso previsto dell'articolo 12 della legge, il prefetto invita gli interessati ad una riunione nella quale interviene il capo dell'ufficio minerario, od un suo delegato. In questa riunione, il prefetto od un suo rappresentante espone le proposte dell'ingegnere ed i motivi con

cui furono accompagnati, e sente le osservazioni dei singoli interessati.

Dopo di ciò il prefetto, con decreto, dà le prescrizioni opportune.

Art. 41.

Nel caso che i lavori debbano essere assoggettati ad una direzione unica, il prefetto, ove non sia avvenuto un accordo fra gli interessati, sentito l'ingegnere delle miniere, stabilisce in via provvisoria la quota di spesa da sostenersi da ciascuno di essi per la direzione unica, tenuto conto dell'entità del lavoro esercitato nelle rispettive coltivazioni, e nomina il direttore.

Art. 42.

La domanda di dichiarazione di pubblica utilità per le opere da farsi fuori del terreno appartenente ad una miniera, cava o torbiera per garantirne la sicurezza, o per regolarne la ventilazione o lo scolo delle acque, è trasmessa dal prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del Consiglio delle miniere, invierà gli atti al Ministero dei lavori pubblici per il procedimento a termini dell'art. 12 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Art. 43.

Ogni infortunio avvenuto nelle miniere, cave o torbiere o nelle dipendenze immediate e in seguito al quale una o più persone sieno rimaste morte o gravemente ferite, deve essere fatto conoscere immediatamente dagli esercenti, direttori o sorveglianti all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'ingegnere delle miniere. In questo avviso verranno indicate le cause immediate dell'infortunio e il numero delle persone morte o ferite.

Lo stesso obbligo è imposto agli esercenti, direttori o sorveglianti quando nella miniera, cava o torbiera si verifichino circostanze che mettano in pericolo la sicurezza delle persone o possano arrecare danno agli edifizi, alle strade o ai corsi d'acqua.

Art. 44.

Quando la morte o le ferite di una o più persone siano state direttamente causate dall'accidente successo nella miniera, cava o torbiera, il luogo dove esse sono avvenute deve lasciarsi, salvo il caso che ciò possa esser causa di nuove disgrazie o mettere in pericolo la sicurezza della lavorazione, nello stato in cui era in seguito all'accidente, sino all'arrivo dell'ingegnere delle miniere e dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa potrà ordinare che si lascino le cose nello stesso stato sino a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 45.

L'ingegnere delle miniere ricerca le cause dell'infortunio e ne stende processo verbale, indicando particolareggiatamente tutte le circostanze, e lo trasmette all'autorità giudiziaria, inviandone copia al prefetto con le proposte dei provvedimenti opportuni.

Art. 46.

In caso d'urgenza per il salvataggio o per prevenire imminenti pericoli, l'autorità di pubblica sicurezza, o il sindaco, nei comuni ove non risiede speciale ufficio di pubblica sicurezza, sino all'arrivo dell'ingegnere delle miniere, dà i primi provvedimenti indispensabili.

I lavori di salvataggio e di quelli necessari a prevenire ogni pericolo sono eseguiti a cura della Direzione della miniera, cava o torbiera sotto il controllo e l'approvazione dell'ingegnere delle miniere.

In caso di disaccordo sulle misure da prendere, prevale il parere di quest'ultimo.

Art. 47.

Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestarsi ai feriti, agli annegati od asfissiati e per l'esecuzione dei lavori, come pure le indennità per le requisizioni di utensili, cavalli o per altri mezzi di soccorso, sono a carico dell'esercente della miniera, cava o torbiera.

Per la riscossione di queste spese, come pure di quelle di cui agli articoli 8, 13, 38, 39 e 41, si procederà con le norme fissate all'art. 6.

Art. 48.

Le contravvenzioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento, sono denunciate dai funzionari dei quali è parola all'art. 3 della legge stessa, mediante l'invio del processo verbale al pretore del mandamento del luogo, senza pregiudizio dell'azione amministrativa, di competenza esclusiva del prefetto, e sulla quale non prende ingerenza l'autorità giudiziaria, a termini della legge e del regolamento predetti.

Art. 49.

Per l'accertamento delle contravvenzioni alla legge ed al presente regolamento, i funzionari, dei quali è parola all'art. 3 della legge stessa, stendono processo verbale, nel quale enunciano la natura del fatto con le sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e luogo, la disposizione alla quale si è contravvenuto, le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte, ed indicano gli oggetti eventualmente sequestrati.

Questi rapporti sono sottoscritti dal funzionario che li ha redatti e dalle persone intervenute nell'atto, e trasmessi al più tardi entro due giorni, a contare da quello in cui si è accertata la contravvenzione, al pretore locale, dandone avviso al prefetto.

Art. 50.

Le disposizioni del presente regolamento saranno applicabili anche ai lavori di ricerca.

Art. 51.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento costituisce contravvenzione punibile a norma di legge.

Art. 52.

Il prefetto, su proposta dell'ingegnere delle miniere, potrà ingiungere ai singoli direttori di miniere, cave o torbiere, la compilazione di un regolamento interno, contenente le disposizioni particolari per l'applicazione del presente regolamento.

Questi regolamenti interni saranno approvati dal prefetto, sentito l'ufficio delle miniere.

Le disposizioni tanto del presente regolamento generale, quanto dei regolamenti interni, riguardanti gli obblighi degli operai, dovranno a cura della Direzione della miniera, cave o torbiera, essere affissi per estratto a stampa nei luoghi di lavoro.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato
per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio
P. BOSELLI.

Allegato al Regolamento

Modulo del processo verbale di cui all'articolo 1.

Avanti di me . . . . Sindaco del Comune di . . . . si è presentato il sig. . . . . domiciliato a . . . . quale esercente la (1) . . . , ... *per l'estrazione di* . . . . (2) *posta in questo Comune, nella contrada denominata* . . . ., *il quale ha dichiarato, a termini dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1893 sulla polizia dei lavori delle miniere, cave e torbiere e relativo regolamento, che egli ne è l'esercente ed ha affidata la direzione dei lavori al sig.* (3) . . . ., *domiciliato a* . . . . *e residente per ragioni dell'ufficio a* . . . ., *e la sorveglianza dei lavori stessi a' sigg.* (4) . . . . *domiciliati o residenti per ragione dell'ufficio: il 1° a* . . . . *ecc., tutte persone capaci e atte allo incarico. Dichiara altresì esso esercente, che i lavori sono* (5) . . . . ,

(1) Indicare se miniera, cava o torbiera, e il nome.
(2) Indicare la sostanza minerale utile.
(3) Nome, cognome e titoli del direttore.
(4) Nome, cognome e titoli dei sorveglianti.
(5) Indicare se a cielo aperto o sotterranei.

Si obbliga infine di denunciare, nel termine di legge qualsiasi mutamento sopravvenga nelle persone sunnominate.

Fatto oggi. . . . . in doppio esemplare, di cui uno si conserva negli archivi del Municipio e l'altro è ritirato dal dichiarante.

Firma. . . . . esercente.
. . . . Sindaco.
. . . . Segretario comunale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio
P. BOSELLI.

Il Numero 22 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Serri per la sua separazione dalla sezione elettorale di Isili e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª), nonchè quella stabilita col R. decreto del 14 giugno 1891 n. 280;

Vista la legge 5 maggio 1891 n. 210;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Serri ha 69 elettori politici;

Ritenuto che le condizioni della viabilità fra i comuni di Serri e di Isili, rendono difficile agli elettori del primo comune l'esercizio del diritto elettorale e che, nonostante il distacco del comune di Serri, restano alla sezione di Isili oltre 200 elettori;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Serri è separato dalla sezione elettorale di Isili ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Isili (Cagliari 3°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **XLVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni adottate dalla Congregazione di carità e dal commissario straordinario per l'Amministrazione municipale di Napoli, in ordine al concentramento dei pii legati Covone e Mirciano;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Visto lo statuto organico per le predette Opere pie, approvato con R. decreto 16 febbraio 1882;

Viste le deduzioni contro il proposto concentramento, presentate dal parroco *pro-tempore* della Chiesa di Santa Maria dell'Avvocata;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I pii legati Covone e Mirciano sono concentrati nella Congregazione di carità di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Circolare ai signori Prefetti del Regno.

Questo Ministero, nell'intento di combattere con ogni mezzo più efficace l'afta epizootica, malattia maggiormente dominante in questi ultimi anni tra il bestiame negli Stati Europei e che, importata in Italia dai paesi limitrofi, serpeggia pure nelle nostre campagne con intensità maggiore o minore secondo le varie provincie; valendosi del disposto dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, ha emanato l'ordinanza, che qui unita si trasmette, la quale stabilisce le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa.

Si confida che la S. V., considerando quanto interessi all'economia nazionale e ai rapporti commerciali coll'estero, di soffocare il più presto possibile ogni focolaio di tale malattia, non mancherà di dare la maggiore pubblicità in cotesta provincia all'ordinanza medesima, e di invigilare con ogni cura perchè le disposizioni in essa contenute siano rigorosamente applicate ed osservate; nè tralascierà, ove occorra, di far denunziare i contravventori alla autorità giudiziaria.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Roma, 3 febbraio 1894.

D'ordine del Ministro
L. PAGLIANI.

Ordinanza di polizia veterinaria

IL MINISTRO DELL'INTERNO:

Riconosciuta la necessità di adottare misure speciali precauzionali contro la diffusione dell'afta epizootica negli animali bovini, ovini e suini;

Vista la legge 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3ª), sulla tutela della igiene e della sanità pubblica;

ORDINA:

1° I veterinari comunali, consorziali o liberi esercenti sono tenuti a fare pronta denunzia all'Autorità sanitaria comunale, di ogni caso di afta epizootica da loro osservata in un comune del Regno.

2° La stessa denunzia sono tenuti a fare gli allevatori, proprietari e negozianti di bestiame ogni volta si manifestino negli animali di loro proprietà, o ad essi affidati, segni apparenti di malattia alla bocca od ai piedi che lascino sospettare siano affetti dall'afta epizootica.

3° I Sindaci, appena venuti a conoscenza di tali casi, o per denunzie o per indagini che essi stessi faranno eseguire, valendosi del personale a loro disposizione, debbono immediatamente avvertirne la locale prefettura e curare, intanto, sieno messi in assoluto isolamento in locale speciale gli animali infetti, e sieno tenuti in osservazione per giorni 10 almeno quelli altri animali che furono coi primi a contatto, isolando man mano quelli fra essi che venissero successivamente riconosciuti affetti dalla malattia.

Debbono in tali contingenze altresì provvedere a che sia fatta accurata e completa disinfezione delle stalle, in cui furono gli animali infetti, mediante lavatura con latte di calce al 2 0|0 dei pavimenti, delle pareti e delle mangiatoie, o di qualunque altro oggetto che possa essere stato a contatto cogli animali stessi.

4° È vietato condurre per qualsiasi ragione sulle pubbliche vie animali ammalati di afta epizootica, e quelli fra i medesimi dei quali sia permesso l'abbattimento o per uso alimentare o industriale, devono essere trasferiti, o in vita o dopo uccisi, al luogo di destinazione, su carri, dei quali verrà poscia eseguita la disinfezione col latte di calce sopra citato.

5° È fatto divieto alle Società ferroviarie di accettare nei loro vagoni di trasporto animali che presentino indizi di malattia della bocca o dei piedi, in modo da far sospettare trattisi di afta epizootica.

6° I Direttori delle Società ferroviarie debbono curare che la disinfezione dei carri a bestiame, nei precisi modi indicati dalla Ordinanza del 28 maggio 1891, si faccia ogni volta hanno servito per trasporto di animali, anche se presunti sani.

7°. Le stalle di sosta degli animali condotti ai mercati, agli ammazzatoi, alle stazioni di caricamento sulle ferrovie, e quelle altre stalle pubbliche nelle quali si tengono temporaneamente gli animali, debbono essere sotto la continua speciale vigilanza dell'autorità sanitaria locale, perchè:

a) non vi sia difetto di spazio o di ricambio d'aria, avvertendo che si dovrà dare un minimo di 60 m. c. di cubatura per capo pei grossi animali, e di 20 per i minuti;

b) siano frequentemente imbiancate colla calce e tenute colla massima pulizia;

c) vi si faccia compiere immediatamente la disinfezione, a termini dell'articolo 3° della presente Ordinanza, ogni volta si manifesti un caso di malattia, restando nel frattempo chiuso il locale al servizio pubblico per un numero di giorni a determinarsi dall'autorità sanitaria locale.

8. Per il trasferimento da un comune ad un altro di animali bovini, ovini e suini o per pascolo o per qualsiasi altra ragione, eccetto che per i lavori ordinari, per cui gli animali siano all'uopo bardati od attaccati a veicoli, dovranno i conduttori munirsi di un certificato dichiarante che nella località in cui gli animali stessi sono rimasti da oltre 10 giorni almeno, non vi furono malattie infettive epizootiche.

9. Tale certificato, che non deve avere una data più antica di giorni 10 e portare il timbro del comune non che la firma del sindaco o di chi per esso, dovrà essere redatto secondo l'unito modulo e contenere:

a) indicazione della località di partenza degli animali e della loro destinazione, fissando la via che dovranno percorrere, la quale dovrà essere la più breve;

b) descrizione dei medesimi animali;

c) nome e cognome di chi li accompagna;

d) attestazione che nella località non vi furono malattie epizootiche da oltre 10 giorni e che gli animali che ne partono non hanno segni visibili che lascino sospettare siano affetti da afta epizootica.

10° Per nessuna ragione simili moduli bollati e firmati potranno essere rilasciati in bianco a chi se ne possa valere.

11° I conduttori di animali dovranno, ad ogni richiesta delle Autorità dei comuni per cui transitano od a cui arrivano, presentare detto certificato di origine, ed a quelli non muniti di esso o che non lo abbiano regolare, potrà essere inibita la continuazione del viaggio e l'entrata in un comune per tutto il tempo necessario a provvedersi il certificato: ed in ogni caso saranno denunciati all'Autorità giudiziaria come passibili delle multe e pene comminate a chi non ottempera alle disposizioni della presente Ordinanza.

Qualora per necessità di viaggio venga a scadere la validità del certificato di origine, i conduttori del bestiame dovranno procurarsi una dichiarazione, in calce allo stesso certificato, dell'Autorità comunale del luogo dove si trovano, attestante le riconosciute buone condizioni di sanità del bestiame stesso e la sua eventuale permanenza nel comune stesso in una località immune dalla malattia: con ciò lo stesso certificato avrà valore per altri 10 giorni.

12° Ogni volta l'Autorità sanitaria di un comune avrà constatato uno o più casi di afta epizootica in bestiame proveniente da altro comune, dovrà avvertire pure immediatamente l'Autorità comunale del luogo da dove l'animale o gli animali sono partiti o per cui sono passati con permanenza in stalle di sosta, per le indagini ed i provvedimenti opportuni.

13° A termini dell'art. 50 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, chiunque contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 500 e col carcere da uno a sei mesi.

Le Autorità sanitarie delle provincie e dei comuni e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che andrà in vigore 10 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 1° febbraio 1894.

Per il Ministro
R. GALLI.

Provincia di____________
Circondario di____________
Comune di____________

CERTIFICATO DI SANITA' E DI PROVENIENZA

da località immuni da afta epizootica di animali bovini, ovini e suini, da trasferirsi da un Comune all'altro del Regno

Valevole per 10 giorni da quello del rilascio

Il Sindaco sottoscritto dichiara che sono in partenza da questo Comune per essere trasferiti a ____________

N. ______ di animali bovini
» ______ di animali ovini
» ______ di animali suini

che presentano i seguenti segni distintivi ____________

Accompagna i suddescritti animali il ______________
nominato ______________
a cui fu ordinata la seguente via da tenere ______________

Gli stessi animali non hanno alcun segno visibile di male alla bocca od ai piedi o altro indizio che lasci sospettare siano affetti da afta epizootica; nè essi hanno dimorato negli ultimi dieci giorni in località dove vi siano casi della stessa malattia.

Data del rilascio del presente certificato ______________
Id. della scadenza id. id. ______________

IL SINDACO.

Annotazioni eventuali nei comuni di transito per rinnovamento del certificato per altri giorni 10.

Il Sindaco sottoscritto dichiara che gli animali, cui si riferisce il presente certificato, si trovano alla data della scadenza del medesimo in questo comune in località immune da afta epizootica, non presentando alcun segno che lasci sospettare siano dalla stessa malattia affetti.

Accompagna i detti animali il nominato ______________
Data del rinnovamento del certificato ______________
» della scadenza ______________

IL SINDACO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 1° febbraio 1894:

Ghirelli cav. Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro, in aspettativa per infermità a tutto gennaio 1894, è dal 1° febbraio 1894, confermato in aspettativa, a sua domanda, per gli stessi motivi d'infermità, per un mese, con l'assegno in ragione di annue lire 3850.

De Gregorio Francesco Paolo, presidente del tribunale civile e penale di Avellino, è, a sua domanda, richiamato al precedente posto di vice presidente del tribunale civile e penale di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 3800, conservando il titolo e grado onorifico di presidente di tribunale.

De Domenico Francesco, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Rocca San Casciano, è tramutato a Pontremoli.

Menichini Carlo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Oristano, è tramutato a Rocca San Casciano.

Cimorelli Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Monteleone, è tramutato a Bari, a sua domanda.

Petrolli Albino, pretore del mandamento di Pisticci, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Breno, con l'annuo stipendio di lire 3200.

Sono accettate le volontarie dimissioni presentate da:

Del Balzo Filippo, dalla carica di aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Girgenti, conferitagli con R. decreto del 7 novembre 1893.

Padula Pietro, pretore del mandamento di Comiso, è tramutato al mandamento di Sortino.

Fonsi Luigi, pretore del mandamento di Palazzolo Acreide, è tramutato al mandamento di Comiso.

Tognelli Emanuele, pretore del mandamento di Spaccaforno, è tramutato al mandamento di Scicli.

Floridia Giovanni, pretore del mandamento di Scicli, è tramutato al mandamento di Chiaramonte Gulfi.

Licitra Cesare, pretore del mandamento di Chiaramonte Gulfi, è tramutato al mandamento di Spaccaforno.

Parmiani Arturo, pretore del mandamento di Cantù è tramutato al mandamento di Asso.

Ferrè Giacomo, pretore del mandamento di Asso, è tramutato al mandamento di Cantù.

Cavalli Oliviero, aventi i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Voghera pel triennio 1892-94.

Aquilina-Gueli Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Agira pel triennio 1892-94.

Facchini Pizzardi Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Levanto pel triennio 1892-94.

Frettoni Adolfo, pretore del mandamento di Castel di Sangro, è dispensato dal servizio dal 16 febbraio 1894 ed è ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione o indennità ai termini della legge 14 aprile 1864 n. 1731, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice di tribunale.

Misuraca Emanuele, vice pretore del mandamento di Serradifalco, è dispensato da tale ufficio.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Migliorini Carlo, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Sermide;

da Gambigliani Zoccoli Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore nel 2° mandamento di Modena;

da Severino Antonino, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Partinico.

Con R. decreto del 4 febbraio 1894:
Sentito il Consiglio dei mininistri,

Cocchia comm. Canelio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è nominato primo presidente della Corte d'appello di Aquila, con l'annuo stipendio di lire 12000.

Con RR. decreti del 4 febbraio 1894.

Floreno cav. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Palermo, è tramutato a Roma, a sua domanda.

Smilari cav. Alessandro, consigliere della Corte di cassazione di Torino, è tramutato a Roma, a sua domanda.

Gasparini cav. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Genova, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Mosca cav. Francesco, presidente della sezione di Corte d'appello in Potenza, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Ricci cav. Giovanni, presidente di sezione della Corte d'appello di Trani, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Niutta cav. Ilario, consigliere della corte d'appello di Napoli, è nominato consigliere della corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Lo Jacono cav. Alfonso, consigliere della corte di appello di Palermo, è nominato consigliere della corte di cassazione di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Cianci di Leo Sanseverino cav. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli, è nominato consigliere della corte di cassazione di Firenze, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Ciampi cav. Ernesto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo, è tramutato a Napoli.

Limoncelli Nicola, presidente del tribunale civile e penale di Lanciano, è nominato consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Petilli Lorenzo, presidente del tribunale civile e penale di Vallo di Lucania, è tramutato ad Avellino, a sua domanda.

Tufano Alfonso, presidente del tribunale civile e penale di Udine, è tramutato a Lanciano, a sua domanda.

Ariani Vincenzo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Melfi, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Oristano, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Mosca Carlo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lanciano, è tramutato a Trani.

D'Alonzo Cosimo, giudice del tribunale civile e penale di Lanciano, è tramutato a Monteleone.

Molinari Camillo aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Palermo, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lanciano, con l'annuo stipendio di lire 3200.

Biasoli Luigi, pretore del mandamento di Guastalla, è tramutato al mandamento di Fiorenzuola d'Arda.

Gobbi Antonio, pretore del mandamento di Fiorenzuola d'Arda, è tramutato al mandamento di Guastalla

Tinti Gesare, pretore del mandamento di San Polo d'Enza, è tramutato al mandamento di Fornovo di Taro.

Blasutigh Eugenio, pretore del mandamento di Busseto, è tramutato al mandamento di San Polo d'Enza.

Moy Alessandro, pretore del mandamento di Frabosa Soprana, è tramutato al mandamento di Busseto.

Taggi Francesco, pretore del mandamento di Paliano, è tramutato al mandamento di Sutri.

Davari Achille, pretore del mandamento di Piperno, è tramutato al mandamento di Paliano.

Ghiglione Domenico, pretore del mandamento di Castelvecchio Subequo, è tramutato al mandamento di Leonessa.

Fornaci Giacomo, pretore del mandamento di Leonessa, è tramutato al mandamento di Castelvecchio Subequo.

Citi Luigi, pretore del mandamento di Montesano sulla Marcellana, è tramutato al mandamento di Camaiore.

Cardia Antonio, pretore già titolare del mandamento di Aggius, in aspettativa per motivi di famiglia, dal 16 luglio 1893, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri cinque mesi, dal 16 gennaio 1894, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Siniscola.

Ugolini Ugo, pretore del mandamento di Centuripe, in aspettativa per motivi di famiglia, dal 5 dicembre 1893, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 1° febbraio 1894, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Centuripe.

Mostaccio Pietro, già pretore del mandamento di Serradifalco, dichiarato dimissionario con Regio decreto del 7 novembre 1893, è richiamato in servizio dal 16 febbraio 1894, ed è destinato al mandamento di Ferla, coll'annuo stipendio di lire 2800.

Fazioli Filippo, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Roma, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato pretore del mandamento di Piperno, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Mastrovalerio Francesco Paolo Antonio, aggiunto giudiziario nella Regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Mottola, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Natta Giuseppe, aggiunto giudiziario nella Regia procura presso il tribunale civile e penale di Chiavari, è nominato pretore del mandamento di Castel di Sangro, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Delbecchi Silvio, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Genova, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato pretore del mandamento di Agordo, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Como Valdemaro, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Alessandria, è nominato pretore del mandamento di Auronzo, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Squarcetti Agostino, aggiunto giudiziario nella Regia procura presso il tribunale civile e penale d'Ancona, è nominato pretore del mandamento di Civitella Roveto, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Testa Giovanni Stefano, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Genova, è nominato pretore del mandamento di Montesano sulla Marcellana, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Carrara Ernesto, aggiunto giudiziario nella R. procura presso il tribunale civile e penale di Bologna, è nominato pretore del mandamento di Pisticci, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Grimaldi Diago, aggiunto giudiziario del tribunale civile e penale di Casale, è nominato pretore del mandamento di Frabosa Soprana, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Petrone Silvio, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Campobasso, è nominato pretore del mandamento di Cagnano Varano, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Mellini Luigi, aggiunto giudiziario nella Regia procura presso il tribunale civile e penale di Genova, temporaneamente applicato a quella di Pontremoli, è nominato pretore nel mandamento di Montescaglioso' coll'annuo stipendio di lire 2500, lasciandosi vacante il mandamento di San Cataldo, per l'aspettativa del pretore Doglio Bernardino.

Giordano Giovanni Battista, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Verbicaro, coll'annuo stipendio di lire 2500, lasciandosi vacante il mandamento di Favignana per l'aspettativa del pretore Rizzoni Cesare.

Fresa Nicola, aggiunto giudiziario nella Regia procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, è nominato pretore del mandamento di Ferrandina, coll'annuo stipendio di lire 2500, lasciandosi vacante il mandamento di Pantelleria, per l'aspettativa del pretore Izzi Luigi.

Manno Giulio, aggiunto giudiziario nella Regia procura presso il tribunale civile e penale di Savona, è nominato pretore del mandamento di San Leo, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Orrù Roberto, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Roma, è nominato pretore del mandamento di Nulvi, coll'annuo stipendio di lire 2500, lasciandosi vacante il mandamento di Bisacquino, per l'aspettativa del pretore Guastalla Angelo.

Vitale Alberto, aggiunto giudiziario nella R. procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato pretore del mandamento di Barrafranca, coll'annuo stipendio di lire 2500, lasciandosi vacante il mandamento di Mirabella Imbaccari per l'aspettativa del pretore Motta Casaccio Angelo.

Ratti Nicola, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Salerno, è nominato pretore del mandamento di Butera, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Ronga Vincenzo, aggiunto giudiziario nel tribunale civile e penale di Roma, è nominato pretore del mandamento di Pietraperzia, coll'annuo stipendio di lire 2500, lasciandosi vacante il mandamento di Palazzuolo Acreide per l'aspettativa del pretore Betto Vincenzo.

Luglio Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di San Benedetto Po pel triennio 1892-94.

Bernardi Serafino, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Valmontone pel triennio 1892-94.

Sono accettate le dimissioni presentate da

Fontana Carlo, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Modena;

Ricciardi Filippo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Taranto, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Disposizioni ***fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:***

Con decreti ministeriali del 31 gennaio 1894:

Zola Francesco, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Salò, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Brescia, coll'attuale stipendio di L. 2000.

La sospensione inflitta col decreto 28 marzo 1893 a Borsetti Bartolomeo, cancelliere della pretura di Comelico Inferiore, è limitata a tre mesi, dal 1° aprile al 30 giugno 1893. Saranno al mede-

simo pagati gli stipendi decorsi e non percetti dal 1° luglio al 31 dicembre 1893 in ragione di annue lire 1800, sotto deduzione della metà corrisposta alla di lui famiglia a titolo di assegno alimentare durante la sospensione.

Staderini Romolo, vice cancelliere della 2ª pretura di Roma, sospeso dall'esercizio delle funzioni, stato condannato a 21 mesi di reclusione pei reati di peculato continuato e truffa, è destituito dalla carica. Dal 1° febbraio 1894 cessa l'assegno alimentare concessogli durante la sospensione.

Mancinelli Attilio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Roma, è nominato vice cancelliere della 6ª pretura di Roma, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con Regi decreti del 1° febbraio 1894:

Fiscal Giacomo, cancelliere della pretura di Fonzaso, è tramutato alla pretura d'Arzignano, a sua domanda.

Ravasi Ermanno, vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rovigo, è nominato cancelliere della pretura di Fonzaso, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Fortunati Vitaliano, vice-cancelliere della pretura di Cerignola, è nominato cancelliere della pretura di San Giorgio sotto Taranto, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali del 1° febbraio 1894:

Pavan Egidio, vice cancelliere della pretura di Asiago, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rovigo, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Adami Umberto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della pretura di Asiago, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Marini Oronzo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Trani, è nominato vice cancelliere della pretura di Cerignola coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con RR. decreti del 4 febbraio 1894:

Cordella Luigi, cancelliere della pretura di Francavilla Fontana, è, in seguito di sua domanda collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'art. 1° lett. *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1894, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Longo Francesco, cancelliere della pretura di Vibonati, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1894.

Azara Giovanni, vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Sassari, è nominato cancelliere della pretura di Mogoro, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreto ministeriale del 4 febbraio 1894:

Celli Giuseppe, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Teramo, è sospeso dall'ufficio per giorni 15, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione di indebite ingerenze in affari estranei alla sua carica.

Con decreti ministeriali del 6 febbraio 1884:

Celli Giuseppe, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Teramo, è nominato vice-cancelliere della pretura di Caramanico, coll'attuale stipendio di lire 1430.

De Angelis Paolo, vice-cancelliere della pretura di Caramanico, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Teramo, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Barra Luigi, vice-cancelliere della pretura di Frattamaggiore, è tramutato alla pretura di Barra, a sua domanda.

Guerriero Gennaro, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è, a sua domanda, nominato vice-cancelliere della pretura di Frattamaggiore, coll'attuale stipendio di lire 1430.

Gesuè Giuseppe, vice-cancelliere della pretura di Vallo della Lucania, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Nacucchi Giuseppe, vice-cancelliere della pretura di San Vito dei Normanni, è, a sua domanda, nominato vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Taranto, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Agrimi Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della pretura di San Vito dei Normanni, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari*:

Con Regi decreti del 4 febbraio 1894:

Del Prete Tarcisio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Viareggio, distretto di Lucca.

Genovese Calogero, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Contessa Entellina, distretto di Palermo.

Leonardo Carmine, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Castello di Campagnano, distretto di Santa Maria Capua Vetere.

Solaro Enrico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Piovà, distretto di Asti.

Mosso Giuseppe, notaro residente nel comune di Isola d'Asti, distretto di Asti, è traslocato nel comune di Asti, capoluogo di distretto.

Frazzi Giovanni, notaro residente nel comune di Gussola, distretto di Mantova, è traslocato nel comune di Torre de' Picenardi, distretto di Cremona.

Gatti Gaetano, notaro residente nel comune di Dego, distretto di Savona, è traslocato nel comune di Savona, capoluogo di distretto.

De Blasio Felice, notaro residente nel comune di Molise, distretto di Campobasso, è traslocato nel comune di Bagnoli del Trigno, stesso distretto.

Saladino Raffaele, notaro residente nel comune di Rosarno, distretto di Palmi, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Delaini Felice, notaro residente nel comune di Verona, capoluogo di distretto, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Oppia Lobino Pietro, notaro residente nel comune di Florinas, distretto di Sassari, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Il regio decreto 30 novembre u. s, registrato alla corte dei conti il 12 dicembre successivo, nella parte riflettente la dispensa dall'ufficio del notaro Tafuri, residente in Napoli, è rettificato nel modo seguente:

Tafuri Francesco Pasquale, notaro residente nel comune di Napoli, capoluogo di distretto, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Il regio decreto 21 gennaio u. s. nella parte riflettente la nomina del candidato notaro Gamberale a notaro in Belmonte del Sannio è rettificato nel modo seguente:

Gamberale Venanzio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Belmonte del Sannio, distretto d'Isernia.

Con decreti ministeriali del 29 gennaio 1894:

È concessa:

al notaro Colalelli Germano, una proroga sino a tutto il 16 maggio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Poggio Mirteto;

al notaro Izzi Giuseppe, una proroga sino a tutto il 15 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sesto Campano;

al notaro Filippi Lorenzo, una proroga sino a tutto il 21 agosto p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Redondesco.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con Regio decreto 1° febbraio 1894:

Lattanzio Giuseppe, notaro residente in Bari, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Bari, con l'annuo stipendio di lire 3,000 a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 300.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreto ministeriale del 2 febbraio 1894:

Ad Alasoanti cav. Michelangelo, segretario di 1ª classe nella 2ª categoria dell'economato generale dei benefizi vacanti in Torino, con lo stipendio annuo di lire 4000 dal 1° febbraio 1888, è concesso l'aumento sessennale del decimo dello stipendio in annue lire 400, con decorrenza dal 1° febbraio 1894.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali di tutti i paesi, ma specialmente quelli d'Inghilterra si sono occupati, in questi ultimi tempi, dei passi che avrebbe fatto il governo russo presso il gabinetto d'Atene allo scopo di ottenere la cessione di un porto di rifugio per la sua flotta del Mediterraneo.

Ora, un corrispondente da Atene del *Temps* di Parigi scrive essere bensì possibile che delle proposte in questo senso siano state fatte, ma che nessuno ne conosce la portata. Una sola cosa sembrare certa, che cioè l'opinione pubblica non sarebbe, in generale, troppo ostile ad una siffatta combinazione.

Ma d'altra parte, prosegue il corrispondente del *Temps*, delle considerazioni politiche farebbero probabilmente esitare il gabinetto di Atene e il Parlamento, se dal campo speculativo la cosa passasse in quello della pratica. I nostri circoli ufficiali non vorrebbero perdere la simpatia dell'Inghilterra o di qualsiasi altra grande potenza chiamata a sostenere un giorno, una parte nella questione d'Oriente.

I nostri porti, tutti i nostri porti sono aperti alla flotta russa come alle flotte di tutte le nazioni amiche, ma si consentirà difficilmente ad accordare ad una di esse il diritto di fondarvi degli stabilimenti per un certo numero d'anni ed in combinazioni determinate. È vero che taluni si imaginano che il disagio finanziario potrebbe spingere la Grecia ad alienare, temporariamente, una parte dei suoi diritti sovrani su una parte delle acque territoriali. Ma coloro che ragionano in questa guisa non conoscono i greci. E poi, quei pochi milioni che potrebbe dare la Russia, varrebbero forse a rialzare le finanze della Grecia?

La flotta russa, incrociando nell'Egeo, ha potuto fermarsi qualche tempo a Poros, ma ciò non vuol significare nulla. Navi da guerra di tutte le nazioni visitano spesso quella magnifica rada e tutti gli anni la squadra inglese vi passa qualche giorno.

***

Lo *Standard* annunzia che l'imperatore Guglielmo ha inviato al Sultano una lettera cordialissima, in cui lo ringrazia per il nuovo Ordine conferito a Lui ed alla sua Augusta Consorte ed esprime il desiderio di fargli un'altra visita a Costantinopoli.

Si telegrafa da Pietroburgo in data 4 gennaio che, dopo una viva discussione sul rapporto Halperine-Kaminsky, concernente la convenzione letteraria ed artistica franco-russa, la Società degli editori e librai russi ha dichiarato opportuna la creazione di nuovi regolamenti legislativi per tutelare i diritti d'autore in Russia, e votato in favore dell'adesione della Russia alla convenzione internazionale di Berna.

***

I giornali francesi pubblicano il seguente telegramma da Tangeri 6 febbraio:

Si sono ricevute le prime notizie sul ricevimento del maresciallo Martinez Campos da parte del Sultano del Marocco.

Il 30 gennaio il maresciallo ebbe una lunga conferenza col ministro Sidi-el-Garnet.

Il 31 ebbe luogo il ricevimento solenne da parte del Sultano, nella gran corte del palazzo, chiamata la corte d'udienza.

Il maresciallo Campos è arrivato a piedi e fu ricevuto dal Sultano a cavallo, secondo la consuetudine.

Rispondendo al maresciallo, il Sultano ha pronunciato un discorso pubblico - fatto che non si trova più da secoli negli annali dei suoi predecessori.

Gli affari del Marocco, disse il Sultano, si sono complicati in seguito alla mia assenza ed alla perdita di parecchi corrieri inviati a Mohamed Torres, a Tangeri.

Il Sultano dichiarò poi che infliggerà una punizione sanguinosa ai cabili del Riff, i quali hanno turbato le relazioni amichevoli tra il Marocco e la Spagna. Esso riconobbe che la Spagna aveva agito con moderazione e prudenza degna di una potente nazione e promise, da ultimo, un accordo soddisfacente.

Un'altra udienza privata deve avere avuto luogo il 3 febbraio.

Le impressioni dell'ambasciatore spagnuolo sono eccellenti. Esso colma di elogi, per i loro buoni uffici, le potenze estere che furono unanimi nell'appoggiare la Spagna.

***

A conferma del primo dispaccio che annunziava un nuovo scontro tra francesi ed inglesi in Africa presso Sierra Leone, l'Agenzia Havas pubblica, in data di Liverpool 5 febbraio, il seguente telegramma:

« Un nuovo dispaccio arrivato testè dice che i francesi hanno fatto fuoco sulla truppa di frontiera accampata nel paese di Samu. Vi hanno perduto la vita, un francese e cinque uomini della polizia di frontiera che sono sudditi britannici indigeni. Sono stati presi due fucili francesi e delle munizioni ».

Il *Journal des Débats* osserva che il paese di Samu non si trova nelle carte geografiche a sua disposizione. In secondo luogo essere noto che le truppe inglesi del colonnello Ellis, di cui sembra essere questione in questo secondo incidente, sono state richiamate alla costa. I *Débats* credono adunque che il nuovo conflitto non abbia potuto esser grave, se pure ha avuto luogo, ciò di cui è permesso di dubitare, i telegrammi da Liverpool dovendosi accogliere sempre con riserva.

Però nella seduta del 6 febbraio della Camera dei lordi, il sottosegretario di Stato per le colonie, marchese de Ripon, ebbe ad esprimere il suo rincrescimento, perchè, secondo informazioni giunte al governo, un nuovo scontro, tra francesi ed inglesi, ha avuto luogo nell'Africa occidentale.

IL COMMERCIO FRANCESE NEL 1893

Rapporto del Regio Console in Bordeaux
Cav. CESARE ROMANO
25 gennaio 1894

Uno sguardo rapido e comparativo sul restringimento del commercio francese coll'estero e colle sue proprie colonie negli ultimi anni, considerato quale conseguenza dell'applicazione della tariffa ge-

nerale ormai in pieno vigore da due anni, non può essere logico e razionale, che risalendo pel paragone delle cifre ufficiali del 1893, ieri pubblicate a Parigi, a quelle del 1890 sotto l'impero degli antichi trattati informati a mitissima protezione.

La nuova tariffa entrò in vigore appunto il 1° febbraio 1892 e questo basta ed escludere le due statistiche 1891 e 1892 qual termine di confronto, stantechè per la imminenza del nuovo regime tanto il dicembre 1891 quanto il gennaio 1892 furono mesi di straordinario traffico sì all'importazione che all'esportazione.

Ciò premesso, ecco le cifre totali riassuntive in milioni di franchi:

1890 .	Importazione 4,436	Esportazione 3,753	Totale 8,189
1893 .	» 3,936	» 3,209	» 7,145

Trattasi dunque, come si vede, di una ingente diminuzione di traffico del 12 0[0 all'importazione, del 15 0[0 all'esportazione e del 13 0[0 al totale. E' a notarsi che sotto l'impero degli antichi trattati del 1861 eravi stato incessante e graduale aumento.

OSSERVAZIONI SPECIALI.

Col Regno Unito. — Indebolità assai più l'importazione (in special modo macchine, manifatture e carbon fossile) che non l'esportazione di Francia.

Colla Germania. — Leggerissimo indebolimento del traffico.

Col Belgio. — 20 0[0 meno all'importazione, 30 0[0 meno alla esportazione (manifatture e prodotti agricoli).

Colla Svizzera. — Gravissima perturbazione, che va attribuita alla rottura delle trattative commerciali in fine del 1892 ed applicazione reciproca delle tariffe più elevate. Diminuzione di traffico nei due sensi di circa il 40 0[0 e per tutti gli articoli.

Coll'Italia. — E' sola l'Italia a segnare nel 1893 un sensibile aumento nelle sue esportazioni in Francia (foraggi e sete in ispecie) che è del 15 0[0, mentre la Francia segna diminuzione (12 0[0) nelle sue esportazioni verso l'Italia (manifatture).

Colla Spagna. — Del pari gravissima perturbazione. L'esportazione in Francia vi decrebbe del 37 0[0 quasi esclusivamente dovuto all'articolo *vini*, ridotti per due terzi di valore in seguito all'applicazione della nuova tariffa doganale. L'importazione di Francia in Spagna decrebbe pure del 26 0[0 (manifatture e bestiame in ispecie).

Colla Turchia. — Importazione diminuita (cereali e vini) del 20 0[0, esportazione del 10 0[0 (manifatture).

Col Brasile. — Ridotta l'importazione (caffè) del 16 0[0.

Cogli Stati Uniti. — Leggero aumento del 6 0[0 all'importazione (carni e grano) e diminuzione del 40 0[0 all'esportazione di Francia (tessuti, vini, liquori).

Coll'Argentina. — Diminuzione del 17 0,0 all'importazione (pellami e cereali) e di oltre il 40 0[0 all'esportazione (vini, liquori e manifatture).

Per altri paesi leggere variazioni.

Passiamo ora ad esaminare e studiare le variazioni da un periodo all'altro nel traffico dei vari articoli.

Importazione in Francia.

I protezionisti, fedeli alle loro teorie, scorgono ricchezza per un paese nella diminuzione del suo contributo alle importazioni dall'estero. Trionfano e godono di queste cifre del 1893 ed hanno torto.

Vini. — Era il primo articolo per importanza nelle importazioni del 1890; 402 milioni contro soli 196 nel 1893; meno dunque della metà. È a notarsi inoltre che il prodotto algerino (che entra in franchigia) non figurava nei 402 milioni del 1890 che per una ottava parte, mentre contribuì nel 1893 a circa la metà dei 196 milioni. La sola Spagna diminuì la sua importazione in Francia da circa 300 milioni a soli 100. Fu questo un bene pella produzione vinicola Francese? No, dovrebbe appunto in questi giorni rispondere il mezzogiorno della Francia, così agitato e turbato dal rinvilio dei suoi vini di 7 ed 8 gradi, invendibili ed imbevibili, e quindi non commerciabili per difetto dei vini spagnuoli, italiani e dalmati da taglio, che soli avevan virtù di ingagliardirli. Il commercio di Cette ne sa qualcosa, ed anche questo di Bordeaux; e pur sanno che i deboli vini algerini non posson sostituire gli altri.

Cereali. — La cifra d'importazione nel 1890 era identica che pei vini, cioè 402 milioni, e fu di 359 nel 1893. Si può considerare come la media annuale necessaria a colmare la lacuna della produzione nazionale, lacuna che è all'incirca doppia che in Italia.

Lane. — Le lane greggie all'importazione, come materia prima necessaria all'industria, figurano nel 1890 per 354 milioni e pella stessa identica cifra nel 1893. Per quanto sviluppata adunque in Francia l'industria laniera, non può certamente dirsi che sia in via di progresso, ma è stazionaria per quanto siasi sottratta ai dazii sulla materia prima.

Carbon fossile. — Scese dal 1890 al 1893 da 245 milioni a 182 all'importazione. Tale diminuzione non raggiungendo la cifra d'incremento avuta dalla produzione nazionale nel periodo, se ne può dedurre un certo minor consumo e quindi regresso industriale, regresso confermato del resto dagli altri cespiti. Su tale articolo inoltre fermarsi equivarrebbe a indietreggiare.

Sete. — Le sete greggie e i cascami entrano nel commercio d'importazione per 730 milioni nel 1890 e per 237 nel 1893. Il consumo è stazionario benchè non siavi stato aggravamento di dazio che sulle tòrte. Aumentò la introduzione delle sete chinesi e giapponesi

Pelli. — Da 224 milioni nel 1890 scesero a 159 nel 1893. Anche qui regresso nell'industria lavoratrice, la produzione nazionale essendo inconcludente.

Cotone. — Il cotone in bioccoli all'importazione scese da 207 a 167 milioni. Dunque qui pure l'industria soffre, essendo notorio che la Francia non ne produce. In Italia nell'istesso periodo fuvvi aumento ed è un fatto che l'industria cotoniera vi progredisce all'incontro ed il consumo di materia prima vi sorpassa ora i 100 milioni. È da notarsi che la Francia colla cessione dell'Alsazia perdè quasi la metà delle sue filature di cotone.

Semi oleosi. — Da 182 milioni nel 1890 a 194 milioni nel 1893. L'industria adunque mantiensi regolarmente sol perchè potè sottrarsi ai dazi sulla materia prima, che si minacciavano dapprima.

Legname. — Da 174 a 94 milioni. Pessimo indizio tale enorme diminuzione, l'articolo non essendo surrogato da sufficiente produzione nazionale.

Caffè. — Da 150 a 139 milioni nel periodo, segno di disagio generale nei consumatori che non ponno adattarsi agli aggravati dazi.

Animali. — Da 107 a 40 milioni, in seguito al grande aggravamento dei dazi ed a peculiari proibizioni, in ispecie verso l'Italia.

Tessuti di lana. — Scesero all'importazione da 67 a 51 milioni in causa dei dazi.

Tessuti di seta. — Da 62 a 50 milioni pell'identico motivo.

Foraggi. — L'importazione nel 1890 fu nulla e nel 1893 raggiunse i 24 milioni (per metà dall'Italia) in causa del mancato raccolto e della conseguente sospensione decretata dei dazi, e riduzione nei prezzi dei trasporti ferroviari.

Esportazione di Francia.

È nell'esportazione che si ripercuote lo stagnamento degli affari in seguito alle tariffe protettive che produssero qua e là naturali rappresaglie, specialmente in Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Plata.

Tessuti di lana. — Sempre in testa ai prodotti di esportazione francese, scesero nondimeno dal 1890 al 1893 dal valore di 376 milioni a 290.

Tessuti di seta. — Scesero nel periodo da 274 a 212 milioni.

Vini. — Decaddero da 256 a 187 milioni, malgrado l'accresciuta unità di valore doganale.

Pelli preparate. — Scesero da 170 milioni a 159.

Zuccheri raffinati. — Da 152 a 106 milioni.

Articoli in cuoio. — Da 146 a 111 milioni.

Seta lavorata e tratta. — Da 128 a 119 milioni.

Abiti, confezioni e mode. — Da 172 a 124 milioni.

Lane lavate e pettinate. — Stazionarie; da 120 a 119 milioni.

Burro e formaggio. — Da 116 a 67 milioni.

Articoli di Parigi. — Soli ebbero un sensibile aumento di esportazione, da 115 a 120 milioni.
Tessuti di cotone. — Da 108 milioni a 100.
Articoli metallici. — Da 82 milioni a 69.
Liquori ed acquavite. — Da 72 milioni a 61.

(*Dal Bollettino del Ministero Esteri*)

NOTIZIE VARIE

Dono Reale — S. M. il Re, ha fatto dono alla popolare istituzione della *Biblioteca circolante* di molti volumi utili e pregevoli.

Colonia Umberto I°. — S. M. il Re accogliendo il desiderio espressogli dall'onor. deputato conte Franchetti, ha permesso che la prima colonia d'italiani stabilitasi sull'altipiano dell'Eritrea, abbia il suo augusto nome.

Congresso medico Internazionale. — La Giunta municipale di Roma ha preso varie importanti determinazioni a riguardo di questo Congresso, che accenna a riuscire un vero avvenimento per il numerosissimo intervento degli scienziati stranieri.

Il Policlinico sarà considerato come nella città e non fuori le mure e quindi il prezzo delle corse delle vetture sarà il normale. Si farà un elenco dei quartieri e delle camere mobiliate sfitte, affinchè tutti possano trovare facilmente alloggio.

I dintorni del Policlinico saranno addobbati con pennoni e bandiere di tutte le nazioni.

A proposito di tal Congresso, la segreteria fa conoscere che accetta nuove comunicazioni fino al 26 corrente. Esse saranno iscritte dopo quelle annunziate per il primo periodo e compariranno nella seconda edizione del programma che uscirà nella prima quindicina di marzo

Premiazione. — Domani sera, alle ore 20,30, con l'intervento delle LL. EE. i ministri dell'Istruzione Pubblica e dell'Agricoltura, Industria e Commercio avrà luogo nella scuola preparatoria alle arti ornamentali, in via degl'Incurabili n. 8, la distribuzione dei premi ai migliori alunni della scuola.

S'inaugurerà pure l'esposizione dei disegni eseguiti dagli alunni di tutte le scuole comunali; la quale esposizione rimarrà aperta al pubblico nelle sere di domenica e lunedì successivi, dalle ore 19 alle 21 1/2.

Conferenza « del Lungo. » — Ieri, nella grande aula del Collegio Romano, affollata di pubblico, in gran parte femminile, ebbe luogo la 3ª conferenza promossa dalla benemerita Società per l'istruzione della donna. Alle 15,40 giunse S. M. la Regina, che venne ricevuta da S. E. l'onorevole Costantini e delle signore componenti il Consiglio direttivo della Società.

Il comm. Isidoro del Lungo, diede subito principio alla conferenza, il cui tema era Galileo. Incominciò col ricordare il dì 18 febbraio 1564, giorno della morte di quel colosso dell'arte che fu Michelangelo Buonarroti ed accennando ai grandi del risorgimento artistico, letterario e scientifico dell'Italia, ricordò come nello stesso giorno in cui si spegneva una grande gloria della patria ne nascesse un'altra, cioè Galileo Galilei.

Con parola sicura e forma elegante ne tessè la vita, seguendolo passo a passo nella sua carriera di scienziato, nelle sue meravigliose scoverte, che gli doveano procurare tanti dolori per le persecuzioni dei gesuiti e della Inquisizione Romana. La lotta da lui sostenuta, i viaggi a Roma, la condanna subita furono narrate con frasi scultorie dal chiaro professore del Lungo, il quale si servì spesso, e sempre bellamente, delle parole stesse del Galileo.

Interrotto varie volte dagli applausi caldi dell'uditorio elegante ed intelligente, il del Lungo si ebbe in ultimo una vera ovazione, con le più gentili felicitazioni di S. M. la Regina.

Giornalismo e commercio — Scrivono da New-York:

Una delle principali cause che favorirono nel nostro paese lo sviluppo degli affari, fu il propagarsi della pubblicità; questo non solo ha giovato all'industria ed al commercio in genere, ma ha contribuito specialmente a favorire il giornalismo, portandolo allo stato attuale di perfezione e grandezza. Chi ha seguito il moltiplicarsi e l'ingrandirsi dei giornali e di tutte le pubblicazioni periodiche in questi ultimi anni, deve essere meravigliato del progresso.

Senza il contributo degli annunzi, il giornalismo sarebbe assai lungi ancora dall'attuale sua importanza e diffusione, quindi non si può considerare la pubblicità come fonte non solo di ricchezza, ma ben anche d'istruzione e di progresso sociale.

Una ventina d'anni or sono si sarebbe considerata come insostenibile per chiunque una spesa annua di 50.000 dollari (150.000 fr.) in annunzi sui giornali, ed ora vi sono case che spendono 500 000 dollari ed anche più. È inutile dire che qualunque pubblicità non farà mai prosperare merce non buona.

Il Re Bekanzin — Come si sa, questo sovrano selvaggio del Dahomey, dopo aver sostenuto una fiera lotta, si è arreso ai francesi. Si disse che lo si sarebbe tenuto prigioniero nel Senegal, ma pensando alla vicinanza dei due paesi africani, il governo francese ha creduto meglio di farlo condurre in Europa e gli ha dato per dimora l'isola di Santa Margherita, famosa per la dimora fattavi dall'individuo ignoto conosciuto sotto il nome di *maschera di ferro*.

Viaggio in Africa. — Una società inglese organizza una escursione a prezzi ridotti, che in questi momenti deve riuscire interessantissima.

Si tratta di una gita da Londra a Buluwayo. I viaggiatori saranno accompagnati, nel paese sud-africano del Re Lobenguela da guide delle Società e visiteranno i campi di battaglia sui quali si misurarono gli inglesi con gl'indigeni Matabeli affini dei feroci Zoulu.

Brigantaggio nella Spagna. — Nell'Andalusia il brigantaggio ha preso uno sviluppo da destare serie inquietitudini.

A Siviglia una banda di malfattori invase la gran fabbrica dei tabacchi e cercò di rompere la cassa forte, ma sorpresa dalla forza dovè fuggire.

Il colonnello della Gendarmeria a Siviglia, dichiara che la situazione non potrà migliorare a causa della miseria sempre crescente nella popolazione delle pianure e delle montagne.

Tempesta sulle coste spagnuole — Si telegrafa da Malaga che il 2 febbraio un violento uragano si scatenò su quelle coste del Mediterraneo. Il vascello da guerra *Luzon*, ancorato a Malaga, perdette le ancore e subì non lievi avarie.

Ad Algesiras avvennero vari naufragi.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LIVERPOOL, 7. — Si ha da Monrovia:

« I francesi inalberarono la bandiera della Francia ad Half-Cavally.

« La notizia di questo fatto produce emozione.

« Le autorità affermano che Half-Cavally non fu ceduta alla Francia.

« Si parla della riunione di un Congresso per definire la questione ».

MADRID, 8. — La Lega nazionale degli industriali della Catalogna, della Biscaglia e delle Asturie contro l'invasione dei prodotti esteri, specialmente tedeschi ed inglesi, si è definitivamente costituita.

TANGERI, 8. — Un nuovo corriere dell'ambasciatore straordinario di Spagna presso il Sultano, maresciallo Martinez Campos, annunzia che Maimon Mohater, principale agitatore del Riff, è giunto al Marocco e fu messo in carcere.

Il Sultano ricevette, il 3 corrente, il maresciallo Martinez Campos in udienza privata.

Il segreto sarà assolutamente mantenuto sulle deliberazioni relative alla vertenza ispano-marocchina sino al termine dei negoziati.

Le impressioni generali sono buone.

VIENNA, 8. — La Banca Austro-Ungarica ha ridotto lo sconto del 1/2 per cento

WASHINGTON, 8. — La nave da guerra degli Stati Uniti *Kearsarge* si arenò, il 2 corr., sullo scoglio di Vooucadore nelle Antille. L'equipaggio però rimase salvo.

MONTE SAN SAVINO, 8. — La salma del carabiniere Botolini, scortata dal carabiniere Falco, decorato della medaglia al valor militare pel fatto di Avenza, trasportata ieri a Lucignano, ove fu ricevuta da un imponente corteo, composto del Municipio, dei reduci colla banda, degli operai e della cittadinanza, fu oggi, alle ore 15, trasportata a Monte San Savino, in forma solenne, accompagnata dalle rappresentanze di Lucignano.

Un corteo imponentissimo mosse da Monte San Savino incontro alla salma. Componevano il corteo il Clero e la Società filarmonica di Ciggiano.

Reggevano i cordoni: il Sindaco, il capitano dei carabinieri, il Pretore ed i rappresentanti dei sindaci di Massa, di Arezzo, di Foiano, di Lucignano e di Civitella.

Seguivano: la Società filarmonica locale, le rappresentanze delle Società operaia, dei reduci, del Tiro a segno di Foiano e di Monte San Savino, i consiglieri comunali, gli impiegati giudiziari e civili, le Società locali, i reduci, gli operai ed il Circolo di San Savino, le scuole cittadine e le guardie municipali.

Fiancheggiavano il feretro: un drappello di carabinieri armati, i pompieri di Arezzo e la Fratellanza della Misericordia.

Grande folla.

Il paese era imbandierato a lutto.

Le vie erano cosperse ed i balconi adorni di rami di cipresso.

I negozi erano chiusi.

All'ingresso del paese ebbe luogo la benedizione della salma nella chiesa parrocchiale.

Alle ore 20 il corteo proseguì pel cimitero.

Il sindaco Veltroni, il capitano dei carabinieri, il pretore locale ed i presidenti della Società del tiro a segno e del Circolo Monte San Savino pronunziarono discorsi ispirati ai più alti sensi di patriottismo.

Il dott. Dezzi Alberigo, rappresentante la famiglia dell'estinto, ringraziò per l'imponente dimostrazione.

Il numeroso drappello di carabinieri che accompagnava la salma, fu salutato dalle ovazioni dei cittadini tornando alla caserma.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 8 febbraio 1894.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 771.7

Umidità relativa a mezzodì 52

Vento a mezzodì . . . . . . N calmo.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . . Massimo 14.°9. Minimo 1.°5.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 8 febbraio 1894.

In Europa pressione molto bassa al Nord e Nord-est, notabilmente elevata al Sud ovest della Francia e sulla penisola iberica, Bodo 722; Pietroburgo 725; Zurigo 773; Madrid 776.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito al Sud, disceso altrove; brinate e qualche gelata al Nord e Centro; temperatura sempre molto mite; cielo generalmente sereno; venti deboli.

Stamane: cielo poco nuvoloso o sereno; venti deboli; barometro da 768 a 769 mm. nella valle padana, a 770 a Genova, Lecce; a 772 a Roma, Catania; a 773 in Sardegna.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente; cielo vario; qualche pioggia al Nord.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 8 febbraio 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmó	15 6	7 0
Genova	3/4 coperto	calmo	13 8	9 0
Massa Carrara	sereno	calmo	12 2	7 0
Cuneo	1/4 coperto	—	9 2	1 9
Torino	1/4 coperto	—	4 6	— 1 6
Alessandria	1/4 coperto	—	6 9	— 0 4
Novara	1/4 coperto	—	9 0	1 5
Pavia	1/2 coperto	—	10 5	— 1 9
Milano	sereno	—	9 2	1 2
Como	—	—	—	—
Sondrio	1/4 coperto	—	6 5	2 2
Bergamo	1/4 coperto	—	9 4	4 8
Brescia	sereno	—	10 3	2 0
Cremona	1/4 coperto	—	10 2	0 7
Mantova	1/4 coperto	—	9 5	1 0
Verona	sereno	—	10 9	0 8
Vicenza	—	—	—	—
Belluno	1/2 coperto	—	6 0	— 0 2
Udine	1/2 coperto	—	9 4	2 0
Treviso	caligine	—	9 0	3 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	9 1	1 6
Padova	coperto	—	9 3	0 7
Rovigo	nebbioso	—	10 8	0 5
Piacenza	sereno	—	10 6	0 0
Parma	sereno	—	10 9	2 2
Reggio Emilia	sereno	—	10 9	2 6
Modena	sereno	—	9 7	2 5
Ferrara	sereno	—	10 5	0 6
Bologna	sereno	—	9 5	2 2
Ravenna	1/4 coperto	—	13 1	— 1 0
Forlì	sereno	—	8 9	1 4
Pesaro	sereno	calmo	10 9	— 0 6
Ancona	sereno	calmo	10 2	5 0
Camerino	sereno	—	9 1	4 9
Ascoli Piceno	sereno	—	12 5	3 5
Perugia	1/4 coperto	—	10 9	3 8
Lucca	—	—	—	—
Pisa	sereno	—	15 2	0 6
Livorno	3/4 coperto	calmo	14 2	5 3
Firenze	3/4 coperto	—	12 4	3 0
Arezzo	1/4 coperto	—	13 5	1 0
Siena	3/4 coperto	—	12 0	2 5
Grosseto	1/4 coperto	—	15 2	3 4
Roma	sereno	—	14 2	1 5
Teramo	sereno	—	12 0	3 0
Chieti	sereno	—	11 4	4 0
Aquila	sereno	—	9 3	— 1 0
Agnone	sereno	—	11 3	1 8
Foggia	sereno	—	11 8	1 5
Bari	sereno	calmo	11 5	3 4
Lecce	sereno	—	12 1	2 5
Caserta	sereno	—	15 1	4 0
Napoli	sereno	calmo	12 2	7 4
Benevento	sereno	—	14 1	— 2 1
Avellino	sereno	—	10 6	— 2 1
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	6 0	5 4
Cosenza	sereno	—	11 8	3 0
Tiriolo	1/4 coperto	—	9 3	0 2
Reggio Calabria	3/4 coperto	legg. mosso	14 0	10 0
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	14 8	10 9
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	16 8	3 9
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	15 0	9 0
Caltanissetta	sereno	—	9 7	2 0
Messina	1/4 coperto	calmo	14 4	11 1
Catania	sereno	calmo	13 7	5 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	14 0	6 2
Cagliari	sereno	calmo	15 5	5 5
Sassari	1/2 coperto	—	13 6	6 6

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 febbraio 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gennaio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	85,70 67 1[2 60 52 1[2	85 61 1[4	85,72 1[2 70 62 1[2 60		— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	85,95	— —	85,55 45 42 1[2		— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			54 50
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			88 50
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			94 30
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			105 75
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			425 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	355 359	357 —			— —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			480 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			481 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			594 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			449 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			975 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			74 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			200 —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			90 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —	178 177 176		— —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	625 620		— —
1 gennaio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			960 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			103 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			42 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			90 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			300 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			140 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			270 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			80 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			196 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			15 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			175 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	44		— —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			56 —
»	250	125	» » - Vita		— —			207 —
			Obbligazioni diverse					
1 gennaio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			275 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			464 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			220 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			120 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			506 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			230 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	114 17 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	114 80	— —	115 —	114 70	114 55	— —	114 60
2 1/2	Londra	90 giorni	— —	28 69	28 75	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	28 88	— —	— —	28 89	28 84	— —	28 89
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino.

Risposta dei premi . . 26 febbraio — Compensazione . . . 27 febbraio

Prezzi di Compensazione. 26 » — Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1894

Rendita 5 %	86 30
detta 3 %	55 —
Prestito Rothschild 5 %	106 —
Obb[i]. Città di Roma 4 %	420 —
» Cred. Fond. S. Spirito	355 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	490 —
Az[i]. Ferr[e]. Meridionali	593 —
» » Mediterranee	451 —
» Banca Nazionale	935 —
» » Romana	400 —
» » Generale	75 —
» Banco di Roma	200 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	90 —
» » Cred. Mobiliare	157 —
» » Gas	605 —
» » Acqua Marcia	955 —
» » Condotte d'acqua	110 —
» » Gen. Illuminazione	300 —
Az[i]. Soc. Tramway Omnibus	145 —
» » Molini Mag. Gen.	100 —
» » Immobiliare	30 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	180 —
» » Mat. Laterizi	25 —
» » Navig. Gen. Ital.	240 —
» » Metallurgica Ital.	80 —
» » Piccola Borsa	198 —
» » Caoutchouc	15 —
» » An. Piem. di Elettr.	175 —
» » Risanamento	35 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	65 —
» » » Vita	225 —
Obb[i]. Soc. Immob. 5 %	300 —
» » » 4 %	120 —
» » Ferroviarie	275 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	230 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

7 febbraio 1894.

Consolidato 5 %	L. 85 751
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso.	» 83 581
Consolidato 3 %, nominale	» 54 —
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 52 70

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile*: Tumino Raffaele.